

**Ispettorato nazionale  
per la sicurezza nucleare  
e la radioprotezione  
Il Direttore**

**Delibera n. 9 del 14/07/2022**

**SOTTOSCRIZIONE ACCORDI FONDI RISORSE DECENTRATE RELATIVE AL  
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DELL'ISIN DEI  
LIVELLI I-III E DEI LIVELLI IV-VIII PER L'ANNO 2021.**

**IL DIRETTORE DELL'ISPettorato NAZIONALE PER LA  
SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN**

**Visto** il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal D. Lgs. n. 137 del 15.09.2017 e in particolare l'articolo 6 che disciplina l'istituzione e le funzioni dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), quale autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 con il quale l'Avv. Maurizio Pernice è stato nominato Direttore dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN);

**VISTA** la delibera del Direttore dell'ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN, come modificato con delibera del Direttore dell'ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 22 febbraio 2021;

**VISTO** il Regolamento di contabilità dell'ISIN, approvato con delibera direttoriale n. 4 del 16 luglio 2018;

**PRESO ATTO** che la costituzione dei fondi risorse decentrate relativi al trattamento economico accessorio del personale per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali ed alle normative vigenti;

**VISTO** l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che dispone che, *“A decorrere dall'1 gennaio 2017, l'ammontare delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio non può superare l'importo determinato per l'anno 2016 restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF-RGS n.25 del 19 luglio 2012 e relative note applicative”* e fatte salve le deroghe disciplinate dall'articolo 11, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 convertito in legge 11 febbraio 2009, n.12, dall'articolo 3, comma 2, del Decreto legge 9 giugno 2021, n.80 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n.113, e dall'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n.45 del 2018.

**CONSIDERATO** che i fondi per il trattamento economico accessorio 2021 per il personale dei livelli

I-III e IV-VIII rispetta le suddette disposizioni in quanto determinato sulla base della quantificazione dei fondi per il trattamento economico accessorio del 2019 e del 2020 certificati dal Collegio dei revisori dei conti con i verbali n.1 /2021 e 2/2021;

**VISTO** l'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede che *“In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo”*;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 40bis del Decreto legislativo n.165/2001 *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti”*;

**TENUTO CONTO** che il D.lgs. n.45 del 2014, come modificato dal D.lgs. n.137 del 2017 stabilisce che l'ISIN è dotato di 90 unità di personale e pertanto non trova applicazione il comma 2 del medesimo articolo 40bis del Decreto legislativo n.165/2001 che ha quale ambito soggettivo *“ ....le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca con **organico superiore a duecento unità**”* e, per i quali *<i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato>*;

**VISTA** la scelta dell'Amministrazione di incrementare, anche alla luce delle valutazioni connesse al nuovo assetto organizzativo approvato con la delibera n.5 del 22 febbraio 2021, il fondo di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d) del CCNL 7 ottobre 1996 per n.4 posizioni alle quali assegnare l'indennità di coordinamento strutture;

**VISTE** le relazioni illustrative predisposte dal Dirigente del Servizio AGBP:

- a) dell'accordo del fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III per l'anno 2021, che si allega sotto la lettera “A” e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) dell'accordo del fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l'anno 2021 che si allega sotto la lettera “B” e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c) dell'accordo per la distribuzione delle risorse derivate da buoni pasto non erogati e da prestazioni di lavoro straordinario non effettuate nel 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020 che si allega sotto la lettera “C” e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTO** il verbale del **15 marzo 2022** con il quale il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ispettorato

ha certificato la compatibilità finanziaria dei fondi per il trattamento accessorio per il personale appartenente ai livelli I-III e IV-VIII per l'anno 2021 e ha quantificato i risparmi di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020, secondo le indicazioni operative di cui alla Circolare n. 11 Prot. 66961 del 9 aprile 2021 del Dipartimento della RGS – Ispettorato Generale di finanza - Ufficio II – IGB – IGOP – Ispettorato Generale per la contabilità e la finanza pubblica

**CONSIDERATO** che in data 6 maggio 2022 le OO.SS hanno sottoscritto:

- a) l'accordo per il fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III per l'anno 2021 che si allega sotto la lettera “D” e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) accordo per il fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l'anno 2021 che si allega sotto la lettera “E” e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- c) accordo per la distribuzione delle risorse derivate da buoni pasto non erogati e da prestazioni di lavoro straordinario non effettuate nel 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020 che si allega sotto la lettera “F” e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che il fondo per il trattamento accessorio del personale livello I-III dell'anno 2021 ammonta ad euro **116.270,96**;

**CONSIDERATO** che il fondo per il trattamento accessorio del personale livello IV-VIII dell'anno 2021 ammonta ad euro **359.428,80**;

**CONSIDERATO** che i risparmi di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020 per il personale non dirigenziale sono state quantificati in euro **94.637,83**;

**CONSIDERATO** che, in sede di accordo con le OO.SS, l'importo di euro **94.637,83** è stato ripartito e destinato come segue;

- a) euro *69.600,00* come contributo una tantum di euro *1.200,00* a tutto il personale di livello I-VIII a sostegno del reddito familiare ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera a) del CCNL della ricerca 2016-2018, che sarà liquidato ai dipendenti che hanno svolto attività lavorativa presso l'Ente durante il periodo di riferimento *9 marzo - 31 dicembre 2020*, proporzionalmente alla durata giuridica del rapporto di lavoro nel periodo considerato, escluso il personale assegnato in comando presso altre amministrazioni, in fuori ruolo, e in aspettativa non retribuita;
- b) euro *19.337,83* ad integrazione, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera e), del CCNL della ricerca 2016 -2018 dell'importo del premio annuale a carico dell'Amministrazione della polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale con riferimento al periodo *1° luglio 2022 – 30 giugno 2023* e relativamente al personale di livello I-VIII;
- c) euro *5.700,00* ad integrazione della quota di produttività collettiva del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-VIII da erogare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e sulla base dei criteri individuati in sede di sottoscrizione dell'accordo con le OO.SS;

**CONSIDERATO** che il trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli I-III è già stato pagato a titolo di indennità per oneri specifici (IOS) nel corso del 2021;

**CONSIDERATO** che, nel corso del 2021, sono state già corrisposte al personale dei livelli IV-VIII, le somme del trattamento accessorio relative alle voci del lavoro straordinario, dell'indennità di coordinamento strutture, dell'indennità di reperibilità, dell'indennità di cassa e per il consegnatario dei beni, dell'indennità di ente annuale di cui all'articolo 44, comma 3, del CCNL del 7 ottobre 1996,

dell'indennità di ente mensile di cui all'articolo 44, comma 4, del CCNL del 7 ottobre 1996 nonché al riconoscimento delle progressioni economiche ex articolo 53 CCNL del 21 febbraio 2002;

**TENUTO CONTO** che gli accordi per i fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l'anno 2021 prevedono:

- a) l'indennità per la copertura di n.4 posizioni di coordinamento strutture di cui all'articolo 46, comma 2, del CCNL del 7 ottobre 1996 per un importo di 170 euro mensili per 12 mensilità pari complessivamente a euro **8.160,00**;
- b) il riconoscimento di n.3 progressioni economiche (gradoni) di cui all'articolo 53 del CCNL del 21 febbraio 2002 maturate negli esercizi 2019-2020 da corrispondere a partire dal 1° gennaio 2021 per euro **3.594,63**;
- c) una quota da corrispondere a titolo di produttività collettiva di euro **24.784,31**;
- d) una quota da corrispondere a titolo di produttività individuale di euro **3.000,00**;

**TENUTO CONTO** che l'accordo per il fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l'anno 2021 dispone che la quota di distribuzione della produttività individuale sarà oggetto di un ulteriore specifico accordo ai sensi dell'articolo 68, comma 4, lettera c) del CCNL ricerca 2016-2018 e terrà conto di quanto disposto dall'articolo 20 del medesimo CCNL in materia di differenziazione dei premi individuali;

**CONSIDERATO** che lo stesso accordo per il fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l'anno 2021 prevede, all'articolo 3 "Risorse residue", che *"le eventuali economie conseguite in sede di distribuzione delle risorse nell'ambito di uno degli istituti del presente accordo, confluiranno nella quota destinata alla corresponsione della produttività collettiva e individuale"*;

**CONSIDERATO** che, nel 2021, risultano coperte n.2 posizioni di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 2, del CCNL del 7 ottobre 1996 delle 4 individuate in sede di distribuzione degli accordi sottoscritti per un importo complessivo di euro **4.080,00** e, in conseguenza di ciò, viene accertata un'economia di euro **4.080,00**, che confluisce, ai sensi del sopra indicato articolo 3, nella quota destinata alla corresponsione della produttività collettiva;

**TENUTO CONTO** che, per effetto del risparmio di euro **4.080,00** conseguito nella corresponsione dell'indennità di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 2, del CCNL del 7 ottobre 1996 e dell'integrazione di euro **5.700,00** della quota di produttività collettiva del fondo apportata in sede di accordo di destinazione dei risparmi di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020, la quota di produttività collettiva da distribuire per il personale dei livelli IV-VIII si incrementa nell'anno 2021 di euro **9.780,00** e viene quantificata complessivamente in euro **34.564,31**;

**TENUTO CONTO** che l'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'accordo sottoscritto per il personale appartenente ai livelli IV-VIII prevede che la produttività collettiva venga erogata in proporzione alla determinazione dell'indennità annuale di cui all'articolo 44, comma 1, del CCNL del 7 ottobre 1996;

**TENUTO CONTO** che l'ordinativo di ragioneria n.**192/21** al capitolo 11004 "Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato" del preventivo finanziario 2021 dispone l'impegno, ai fini della corresponsione della produttività collettiva al personale di livello IV-VIII e della retribuzione di risultato al personale dirigenziale, di euro **55.191,08**;

**VISTA** la delibera di approvazione della variazione di bilancio n.8 del 13 luglio 2022 con la quale si è proceduto ad iscrivere l'importo di euro **95.971,04** nelle seguenti modalità:

- d) € **76.633,21** al capitolo **11004** "*Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato*" con riferimento al contributo una tantum a tutto il personale a sostegno del reddito familiare ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera a) del CCNL della ricerca 2016-2018 e ad integrazione della quota di produttività collettiva del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-VIII e del personale dirigenziale;

- e) € **19.337,83** al capitolo **11024** “*Benefici di natura assistenziale e sociale*” quale integrazione, ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera e), del CCNL della ricerca 2016 -2018 dell’importo del premio annuale a carico dell’Amministrazione della polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale con riferimento al periodo *1 luglio 2022 – 30 giugno 2023* e relativamente al personale di livello I-VIII;

### DELIBERA

1. di sottoscrivere gli accordi relativi ai fondi risorse decentrate trattamento economico accessorio 2021 per il personale di ruolo e comando dell’ISIN, appartenente ai livelli I – III e ai livelli IV-VIII del comparto Istruzione e Ricerca per l’anno 2021, allegati al presente provvedimento sotto le lettere “D” ed “E”;
2. di sottoscrivere l’accordo per la distribuzione delle risorse derivate da buoni pasto non erogati e da prestazioni di lavoro straordinario non effettuate nel 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020, per il personale appartenente ai livelli I – VIII allegato sotto la lettera “F”;
3. di impegnare la somma di complessivi € **69.600,00** per il contributo una tantum di euro *1.200,00* a tutto il personale di livello I-VIII, quale quota dei risparmi di cui all’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020 destinati a sostegno del reddito familiare ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera a) del CCNL della ricerca 2016-2018, che sarà liquidato ai dipendenti che hanno svolto attività lavorativa presso l’Ente , durante il periodo di riferimento **9 marzo - 31 dicembre 2020**, proporzionalmente alla durata giuridica del rapporto di lavoro nel periodo considerato, escluso il personale assegnato in comando presso altre amministrazioni, in fuori ruolo, e in aspettativa non retribuita;
4. di determinare la quota di produttività collettiva al personale appartenente ai livelli IV-VIII in servizio per complessivi euro **34.564,31** da corrispondere in proporzione alla misura dell’indennità di cui all’articolo 44, comma 1, del CCNL del 7 ottobre 1996;
5. di procedere all’erogazione dell’importo della produttività collettiva di euro **34.564,31** al personale appartenente ai livelli IV-VIII in servizio sulla base delle seguenti modalità:
  - a) per euro **28.864,31**(inclusa l’economia accertata di euro *4.080,00* nella voce dell’indennità di coordinamento strutture di cui all’articolo 46, comma 2, del CCNL del 7 ottobre 1996) a valere sull’impegno n.**192/21** al capitolo 11004 “*Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato*”
  - b) per euro **5.700,00**, impegnando le risorse disponibili al capitolo 11004 “*Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato*”;
6. di trasmettere la presente delibera al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web

Visto  
**Dott. Claudio Nicolini**  
**Dirigente servizio AGBP**  
CLAUDIO  
NICOLINI  
14.07.2022  
16:29:17 UTC

**Avv. Maurizio Pernice**  
MAURIZIO PERNICE  
14.07.2022 16:26:48  
UTC



**ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA  
NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN**

## **Accordo distribuzione per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III per l’anno 2021 – Relazione illustrativa**

La presente relazione illustra i contenuti dell’accordo relativo al trattamento economico accessorio dell’anno 2021 per il personale di ruolo e comandato dell’ISIN, appartenente ai livelli I – III del comparto Istruzione e Ricerca.

Al riguardo appare utile richiamare il d.lgs. 45/2014, la normativa istitutiva dell’Ispettorato, e l’art. 6, comma 8 in particolare (come sostituito dal d.lgs. 137/2017) che si riporta integralmente: “*L’ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell’Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all’ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l’amministrazione o l’ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all’articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell’istruzione e della ricerca, di cui all’articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016”.*

Ai sensi di tale disposizione, il nucleo di personale dell’ISIN proveniente dall’ISPRA individuato dagli atti amministrativi congiunti che ne hanno regolato il passaggio definitivo con decorrenza 1° gennaio 2019 (vedasi convenzione del 3 aprile 2019) ha riguardato **n. 40 unità di personale dei livelli I – III** e n. 28 unità dei livelli IV-VIII.

Al fine della costituzione del fondo in oggetto, si è tenuto conto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in ottemperanza del quale per ciascun anno, a decorrere dall'1 gennaio 2017, l'ammontare delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio non può superare l'importo determinato per l'anno 2016, restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite così come indicate nella circolare MEF-RGS n.25 del 19 luglio 2012 e relative note applicative.

Detto limite, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 convertito in legge 11 febbraio 2019, n.12 non opera:

- a) per gli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017 dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- b) per le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

In particolare, sulla quantificazione del fondo 2021, al momento, non opera:

- l'articolo 3, comma 2, del Decreto legge 9 giugno 2021, n.80 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n.113;
- l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 6, comma 8, del d.lgs n.45/2018 a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23 del d.lgs n.75/2017.

Nel 2021 non trovano applicazione gli incrementi di risorse (fisse con carattere di certezza e stabilità e variabili) previsti all'articolo 9, commi 2, 3 e 4 del CCNL della ricerca 2000-2001.

Sulla base delle indicazioni del Collegio dei revisori dei Conti di ISIN con il verbale del 21 settembre 2020 la quantificazione del fondo deve tener conto dell'ammontare delle indennità godute dal contingente di personale di livello I-III transitato in ISIN e collocato nel CCNL

Istruzione e Ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 8, della norma istitutiva dell'Ispettorato; importo specificato nella tabella di seguito riportata

<b>Trattamento economico accessorio personale I-III – anno 2021</b>	
Indennità Oneri Specifici	Indennità direzione strutture di particolare rilievo
<b>€ 116.270,96</b>	<b>€ 0,00</b>

Si ricorda che, per effetto di un accordo preliminare con le OO.SS. definitivamente ratificato in data 21 novembre 2019, l'ISIN si è impegnato a mantenere i trattamenti economici in godimento all'1 gennaio 2019 e tutte le indennità godute dal contingente di personale livello I-III transitato in ISIN, collocato nel CCNL Istruzione e Ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 8, della norma istitutiva dell'Ispettorato, alla data del 31 dicembre 2018.

Per quanto riguarda l'indennità per oneri specifici la stessa è connessa all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, è prevista dall'art. 8 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio economico 1996-1997) ed è corrisposta per 13 mensilità; i criteri di attribuzione sono stabiliti in contrattazione decentrata.

Dall'1 gennaio 2019, peraltro, diverse unità di personale transitato in ISIN hanno percepito anche un incremento dell'IOS a valere sui fondi accessori.

L'ammontare delle indennità per oneri specifici è quella corrisposta nel 2021 e fa riferimento a n.34 unità. Nel 2020, hanno cessato dal servizio n.4 unità di cui un'unità di Dirigente tecnologo di primo livello e tre unità di Primo Tecnologo di II livello.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il fondo per il trattamento accessorio dell'esercizio 2021 per il personale dei livelli I-III è quantificato in € **116.270,96** (Allegato 1)

Con riferimento ai singoli articoli dell'accordo si rappresenta quanto di seguito riportato.

L'articolo 1 individua i destinatari dell'accordo nei dipendenti ISIN a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto istruzione e ricerca.



L'articolo 2 definisce i criteri generali per la ripartizione dell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) del CCNL 21/2/2002 che viene riconosciuta per l'effettivo svolgimento di particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L'importo dell'indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza.

L'articolo 3 stabilisce che l'indennità di direzione di struttura di particolare rilievo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) del CCNL 21/2/2002 viene attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti a livello nazionale, non previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ISIN.

L'articolo 4 attribuisce l'indennità di responsabilità professionale, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), del CCNL 21/2/2002, che è prevista per il personale ricercatore e tecnologo che esercita per conto dell'Istituto funzioni per le quali è richiesta iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali costituiti all'interno dell'Istituto. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ISIN e le altre disposizioni organizzative e gestionali dell'Ispettorato non prevedono incarichi di responsabilità professionale che richiedono l'iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali.

Il successivo articolo 5 conferma l'erogazione delle indennità comportanti rischio da radiazioni, secondo quanto già stabilito dal CCNL, nonché l'indennità di reperibilità per il personale inserito nei turni di reperibilità per emergenze nucleari e radiologiche, per la quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla determina del Direttore ISIN n.29 del 31 gennaio 2019, che recepisce l'Accordo sulle modalità di attuazione – Servizio in reperibilità e correlate indennità” sottoscritto tra ISPRA e OO.SS. in data 18 gennaio 2017.

L'articolo 6 conferma che al personale ricercatore e tecnologo può essere attribuita l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche, prevista dall'articolo 22 del DPR 171/91.

Le indennità di cui agli articoli 5 e 6 vengono finanziate con le risorse di bilancio dell'Ispettorato.

Infine, l'articolo 7 precisa che, con riferimento alle indennità oggetto dell'accordo, il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità

per disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.

#### Allegato 1

<b>DISTRIBUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2021 - Livelli I-III</b>					
					im porto
	<b>Fondo accessorio 2020</b>				<b>119.520,96</b>
A1	Indennità oneri specifici		Unità	importo mensile	
		liv.I	2	270,00	7.020,00
		liv.II	8	260,00	27.040,00
		liv.III	24	250,00	78.000,00
	<b>TOTA LE</b>		<b>34</b>		<b>112.060,00</b>
A2	A1) - Indennità oneri specifici (incremento 2019)		Mensilità	importo mensile	
		liv.I	26	70,36	1.829,36
		liv.II	104	22,90	2.381,60
	<b>TOTALE</b>		<b>130</b>		<b>4.210,96</b>
B	Indennità di direzione di struttura di particolare rilievo				-
C	Indennità di responsabilità professionale				-
D	Indennità di rischio da radiazioni				
E	Indennità di reperibilità				-
F	Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche				-
<b>Totale fondo anno 2021</b>					<b>116.270,96</b>



**ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA  
NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN**

## **Accordo distribuzione per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV– VIII per l’anno 2021 – Relazione illustrativa**

La presente relazione illustra i contenuti dell’accordo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2021 per il personale di ruolo e comandato dell’ISIN, appartenente ai livelli IV – VIII del comparto Istruzione e Ricerca.

Al riguardo appare utile richiamare il d.lgs. 45/2014, la normativa istitutiva dell’Ispettorato, e l’art. 6, comma 8 in particolare (come sostituito dal d.lgs. 137/2017) che si riporta integralmente: “*L’ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell’Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all’ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l’amministrazione o l’ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all’articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell’istruzione e della ricerca, di cui all’articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016”.*

Ai sensi di tale disposizione, il nucleo di personale dell’ISIN proveniente dall’ISPRA individuato dagli atti amministrativi congiunti che ne hanno regolato il passaggio definitivo con decorrenza 1° gennaio 2019 (vedasi convenzione del 3 aprile 2019) ha riguardato n. 40 unità di personale dei livelli I – III e n. **28 unità dei livelli IV-VIII.**

Al fine della costituzione del fondo in oggetto, si deve fare riferimento all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in ottemperanza del quale per ciascun anno, a decorrere dall'1 gennaio 2017, l'ammontare delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio non può superare l'importo determinato per l'anno 2016 restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF-RGS n.25 del 19 luglio 2012 e relative note applicative; limite che, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 convertito in legge 11 febbraio 2009, n.12 non opera:

- a) per gli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017 dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- b) per le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

In particolare, sulla quantificazione del fondo 2021, al momento, non opera:

- l'articolo 3, comma 2, del Decreto legge 9 giugno 2021, n.80 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n.113;
- l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 6, comma 8, del d.lgs n.45/2018 a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23 del d.lgs n.75/2017.

Nell'ambito della costituzione del fondo occorre altresì garantire l'erogazione dell'incremento dell'indennità di Ente annuale nelle misure previste dalla tabella E2.1 di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del CCNL ricerca 2016-2018 avente decorrenza 1 marzo 2018.

Per la costituzione del fondo integrativo 2021 dell'Ispettorato si è fatto riferimento al **fondo delle Risorse del Trattamento accessorio per il 2020** determinato in € **359.993,13**

A tale importo possono essere aggiunti tra **le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

- a) l'importo delle RIA per il personale cessato nell'anno 2020 e accantonato in misura intera;
- b) il risparmio degli incrementi retributivi di cui all'articolo 53 del CCNL 21/02/2002 (gradoni) in godimento da parte del personale cessato nel 2020;

mentre tra **le risorse variabili** possono essere allocate:

- c) le quote "una tantum" delle RIA riferite al personale cessato nell'anno 2021 per un importo pari alle mensilità residue in godimento (*risorse variabili non soggette al limite di spesa* di cui al decreto legislativo n.75/2017);
- d) le risorse relative ai gradoni (tra quello posseduto e quello di ingresso) calcolati sul personale cessato nel 2021 per un importo pari alle mensilità residue in godimento (*risorse variabili soggette al limite di spesa* di cui al decreto legislativo n.75/2017);

Non vi sono risorse inutilizzate del fondo 2020

Non essendo cessato personale appartenente ai livelli IV-VIII nell'anno 2020 non vi sono accantonamenti in misura intera a titolo di RIA e incrementi retributivi di cui all'articolo 53 del CCNL 21/02/2002 (gradoni) in godimento.

Sono state invece quantificate variazioni di risorse incrementative variabili a seguito della cessazione di n.3 unità di personale ISIN nei livelli IV-VIII nel 2021, compensate parzialmente dall'assunzione di una unità per scorrimento di graduatoria di un concorso indetto dall'INGV e in particolare:

- quota *una tantum* di RIA del rateo relativo alle mensilità residue per € 5.127,17;
- quota *una tantum* articolo 53 CCNL 21/02/2002 del rateo relativo alle mensilità residue per € 5.691,50

Il fondo accessorio 2021, per effetto di tali movimentazioni, presenta una disponibilità complessiva pari ad € **359.428,80** come da tabella di seguito riportata.

Con riferimento ai singoli articoli dell'accordo si rappresenta quanto di seguito riportato.

**L'articolo 1** individua i destinatari dell'accordo nei dipendenti ISIN a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV-VIII del CCNL Comparto istruzione e ricerca

L'**articolo 2** individua gli istituti attraverso i quali vengono distribuite le risorse del fondo e in particolare (Allegato 1)

a) **Fondo per il compenso del lavoro straordinario**

L'importo determinato in € **21.005,21** è quello per le prestazioni effettivamente erogate e risultante dalla contabilità dell'Ispettorato (importi comprensivi delle deroghe al tetto individuale massimo di 200 ore annue).

b) **Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità**

La somma complessiva di € **12.485,52** è destinata a remunerare:

- per € *1.200,00* l'indennità per il cassiere nella misura di **100** euro mensili;
- per € *1.200,00* l'indennità per il consegnatario dei beni inventariabili e di magazzino nella misura di **100** euro mensili
- per € *8.160,00* l'indennità di coordinamento strutture corrispondente a n.4 posizioni di responsabilità di Sezione previste nell'ambito della nuova struttura organizzativa approvata con delibera n. 5 del 22 febbraio 2021 (di cui una già presente nell'anno 2019 e una nel 2020); la quantificazione è pari ad un importo mensile di **170 €** per 12 mensilità. L'indennità viene prevista per tutta la durata dell'incarico e cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico che ne ha motivato l'attribuzione;
- per € *1.925,52* l'indennità di reperibilità attribuita a n.3 dipendenti che prestano il servizio di reperibilità al fine di fronteggiare specifiche emergenze.

c) **Fondo per l'indennità di Ente**

Il fondo complessivo per l'indennità di Ente - € **272.991,35** - è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata al pagamento delle indennità di ente annuale (€ *84.554,51*) e di ente mensile (€ *188.436,84*) secondo gli importi riportati nella tabella allegata.

Si ricorda che, per effetto di un accordo preliminare con le OO.SS. definitivamente ratificato in data 21 novembre 2019, l'ISIN si è impegnato a mantenere i trattamenti economici in godimento al 01/01/2019 e tutte le indennità godute dal contingente di personale livello IV-VIII transitato in ISIN, collocato nel CCNL Istruzione e Ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 8, della norma istitutiva dell'Ispettorato, alla data del 31 dicembre 2018.

L'importo dell'indennità mensile comprende l'aumento di **40** euro mensili riconosciuto, a partire dall'1 gennaio 2019, con l'accordo sottoscritto in data 29 aprile 2021 per il fondo per il trattamento accessorio dell'anno 2019

***d) Fondo progressioni economiche articolo 53 CCNL 2001-2002***

Il fondo di € **25.162,41** è finalizzato a remunerare le progressioni economiche (gradoni) di cui all'articolo 53 del CCNL del 21 febbraio 2002 con riferimento alle posizioni consolidate alla data del 31 dicembre 2018 e riferite al personale dei livelli IV-VIII di Ispra transitato in Isin (€ 21.567,78) e tenendo conto dell'attribuzione di ulteriori 3 fasce economiche maturate nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020 (€ 3.594,63) e attribuite, a seguito di conclusione di specifica procedura selettiva, nel 2021.

***e) Fondo per la produttività collettiva e individuale***

Per effetto di quanto viene distribuito con i precedenti istituti, l'importo da corrispondere a titolo di produttività collettiva e individuale con il fondo 2021 è pari a € **27.784,31**.

Con la delibera n.30 del 30 dicembre 2020 è stata approvata la revisione del sistema di misurazione e valutazione delle performance in ISIN che prevede:

- a) per il *personale dei livelli I-VIII* una valutazione, attraverso specifiche schede, delle prestazioni legate per l'80% alla performance organizzativa di servizio e per il 20% attraverso un'analisi dei "risultati" raggiunti in termini di "comportamenti e competenze";
- b) per il *personale titolare di posizioni organizzative* una quota del 70% connessa alla performance organizzativa di servizio, una quota del 10% legata agli obiettivi individuali e una parte pari al 20% riferita ai comportamenti e alle competenze conseguiti

Pur nella consapevolezza da parte dell'Amministrazione che, anche l'esercizio 2021, ha risentito delle difficoltà gestionali connesse alla straordinarietà del periodo pandemico, difficoltà a fronte delle quali tutto il personale dell'Ispettorato ha profuso notevole impegno per garantire il corretto e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di legge previsti, la proposta è quella di destinare, con il fondo per il trattamento economico accessorio 2021 rivolto al personale IV-VIII, una quota finalizzata a remunerare la performance individuale distinguendo i criteri per il personale titolare di posizioni organizzative assegnatario di obiettivi di risultato

Per tali motivazioni, viene indicato un importo da destinare alla remunerazione della produttività individuale pari a € **3.000,00**; somma per la quale si procederà ad attivare specifica sessione di contrattazione ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 19 aprile 2018, anche attraverso l'adozione di criteri di differenziazione dei premi nel rispetto di quanto contenuto all'articolo 20 del medesimo CCNL

Per quanto riguarda i criteri di attribuzione della quota di produttività collettiva pari a € **24.784,31** la proposta è quella di operare con le stesse modalità previste per il 2020 e, pertanto, in proporzione alla determinazione dell'indennità annuale di cui all'articolo 44, comma 1, del CCNL del 7 ottobre 1996.

L'attribuzione della produttività collettiva e individuale prevede un numero minimo di giornate di partecipazione effettiva all'attività, pari ad almeno 40 giorni nell'anno di riferimento, al di sotto dei quali non viene corrisposta alcuna incentivazione.

L'importo della produttività collettiva da corrispondere al personale potrà essere alimentato dalle risorse non distribuite con riferimento ai restanti istituti di cui al presente accordo ed essere incrementato di un'ulteriore quota sulla base dei contenuti dell'accordo di distribuzione delle risorse derivate da buoni pasto non erogati e da prestazioni di lavoro straordinario non effettuato nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020.

**L'articolo 3** dell'accordo dispone che le risorse del fondo 2021 eventualmente non utilizzate confluiscono nel fondo trattamento accessorio dell'anno 2022 con vincolo di destinazione alla produttività collettiva e individuale.

**L'articolo 4** prevede la corresponsione degli importi della produttività collettiva di cui alla lettera e) entro il **30 giugno 2022**, oltre a stabilire che per il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.



Allegato 1

DISTRIBUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2021- Livelli IV-VIII					
					importo
	<b>Fondo accessorio 2021</b>				<b>359.428,80</b>
	<b>Risorse non utilizzate fondo anno precedente</b>				<b>0,00</b>
	<b>Totale fondo anno 2021</b>				<b>359.428,80</b>
A	Straordinario				<b>21.005,21</b>
B	Indennità varie			importomensile previsto	
BI	indennità di maneggio valori e consegnatari		2,00	100,00	<b>2.400,00</b>
B2	indennità di coordinamento strutture		4,00	170,00	<b>8.160,00</b>
B3	indennità di reperibilità				<b>1.925,52</b>
B	<b>totale indennità varie</b>				<b>12.485,52</b>
C	Indennità di Ente				
CI	indennità di Ente annuale		numero	importo annuo	
		liv.V III			0,00
		liv.V II	3	2.615,15	7.845,45
		liv.VI	5	3.140,32	15.701,60
		liv.V	6	3.636,61	21.819,66
		liv.IV	10	3.918,78	39.187,80
	<b>Totale</b>		<b>24</b>		<b>84.554,51</b>
C2	indennità di Ente mensile		mensilità	importo mensile	
		liv.IX			0,00
		liv.V III			0,00
		liv.V II	36	514,06	18.506,16
		liv.VI	60	568,83	34.129,80
		liv.V	72	659,84	47.508,48
		liv.IV	120	735,77	88.292,40
	<b>Totale</b>		<b>288</b>		<b>188.436,84</b>
C	<b>Totale</b>				<b>272.991,35</b>
D1	Finanziamento art.53 ante ISIN				<b>21.567,78</b>
D2	Finanziamento art.53 anni 2019-2021				<b>3.594,63</b>
E	Produttività collettiva anno 2021				<b>24.784,31</b>
E2	Produttività individuale anno 2021				<b>3.000,00</b>
<b>Totale fondo disponibile anno 2021</b>					<b>359.428,80</b>



**ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E  
LA RADIOPROTEZIONE – ISIN**

**Accordo distribuzione risorse derivate da buoni pasto non usufruiti e da prestazioni di lavoro straordinario non effettuate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020 – Relazione illustrativa**

La presente relazione illustra i contenuti dell'accordo in merito ai criteri di utilizzo delle risorse derivate dai risparmi dei buoni pasto non erogati e da prestazioni di lavoro straordinario non effettuate nel 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge n. 178/2020; risparmi da destinare ai trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o destinati agli istituti del welfare integrativo

Le risorse in esame, sono state quantificate dal Collegio dei revisori dei conti con il verbale n.1 del 15 marzo 2022 in € **94.637,83** (esclusa la quota maturata per i buoni pasto non goduti nel 2020 dal personale dirigente dell'Ispettorato di € 1.333,21) secondo le indicazioni operative di cui alla Circolare n. 11 Prot. 66961 del 9 aprile 2021 del Dipartimento della RGS – Ispettorato Generale di finanza - Ufficio II – IGB – IGOP – Ispettorato Generale per la contabilità e la finanza pubblica e risultano così suddivise:

- economie realizzate per prestazioni di lavoro straordinario del personale di livello IV-VIII non effettuate nel corso del 2020 - € 32.363,24 -;
- economie per mancata fruizione di buoni pasto da parte del personale di livello I-VIII per l'anno 2020 in lavoro agile - € 62.274,59 -

Stante la facoltà concessa dall'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020 – Supplemento ordinario n. 46) questa Amministrazione ha ritenuto opportuno utilizzare l'importo delle economie afferenti il personale dipendente di ruolo appartenente ai livelli I-VIII, pari a € **94.637,83**, sulla base della seguente ripartizione:

- a) per € **69.600,00** mediante un contributo una tantum di € 1.200,00 a tutto il personale di livello I-VIII (n.58 unità) a sostegno del reddito familiare ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera a) del CCNL della ricerca 2016-2018; il contributo sarà liquidato ai dipendenti che hanno svolto attività lavorativa presso l'Ente (esclusi i comandati, fuori ruolo, e il personale in aspettativa non retribuita), durante il

periodo di riferimento *9 marzo - 31 dicembre 2020*, proporzionalmente alla durata giuridica del rapporto di lavoro nel periodo considerate;

- b) per € **19.337,83** ad integrazione, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera e), del CCNL della ricerca 2016-2018 dell'importo del premio annuale a carico dell'Amministrazione della polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale con riferimento al periodo *1 luglio 2022 – 30 giugno 2023* e relativamente al personale di livello I-VIII;
- c) per € **5.700,00** quale integrazione della quota di produttività collettiva del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-VIII da erogare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e sulla base dei criteri individuati in sede di sottoscrizione dell'accordo con le OO.SS.

Il contributo di cui all'articolo 2, lettera a), verrà erogato ai dipendenti aventi diritto **entro il 30 giugno 2022**.

L'importo di cui all'articolo 2, lettera c) verrà corrisposto al personale avente diritto sulla base di quanto riportato nell'accordo per la distribuzione della produttività collettiva del fondo 2021 per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-VIII, **entro il 30 giugno 2022**

L'importo di cui all'articolo 2, lettera b) integrerà le risorse destinate al fondo per il finanziamento dei benefici socio-assistenziali di cui all'articolo 96 del CCNL 2016-2018 per l'anno 2022 e sarà erogato dall'Amministrazione in sede di rinnovo della polizza sanitaria integrativa con riferimento al periodo *1 luglio 2022 – 30 giugno 2023*



**ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA  
RADIOPROTEZIONE – ISIN**

**ACCORDO DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO  
ACCESSORIO DEL PERSONALE ISIN DEI LIVELLI I-III  
PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA 2021**

Il giorno 6 maggio 2022, in modalità mista (in presenza o da remoto), si è tenuta la riunione sindacale con all'ordine del giorno l'accordo per la distribuzione del trattamento economico del personale dei livelli I-III.

Per ISIN è presente il Direttore avv. Maurizio Pernice e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce

**PREMESSO CHE**

- le parti convengono sulla durata annuale del presente accordo integrativo dandosi atto che, a partire dal prossimo contratto, potrà realizzarsi la durata triennale secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2016-2018;
- le risorse del trattamento accessorio dell'anno 2021 per il personale I-III, certificate dal Collegio dei revisori dei Conti dell'Ispettorato nella riunione del 15 marzo 2022, vengono quantificate sulla base del seguente prospetto

Anno di riferimento	2021
Totale fondo accessorio livelli I-III	euro 116.270,96

**CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio**

Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISIN a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I — III del CCNL Comparto Istruzione e ricerca.

1

## Articolo 2 Indennità per oneri specifici

L'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo quale trattamento economico accessorio secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 (Allegato 1), è riconosciuta per l'effettivo svolgimento delle particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L'importo dell'indennità per oneri specifici corrisposto nell'anno 2021 viene differenziato in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza, così come descritto nella seguente tabella:

Ricercatori e tecnologi	Importo mensile
Livello I	euro 270,00
Livello II	euro 260,00
Livello III	euro 250,00

Si conferma, inoltre, quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, dell'Accordo sulla distribuzione del salario accessorio del personale dei livelli ISPRA per l'anno 2009, stipulato in data 4 novembre 2010, con riferimento alla parte riassorbibile dell'incremento dell'indennità per oneri specifici di cui al presente articolo. L'indennità viene corrisposta mensilmente salvo conguaglio attivo o passivo da effettuarsi a seguito della stipula dei successivi accordi sulla distribuzione del trattamento economico accessorio per il personale ISIN livelli I-III.

## Articolo 3 Indennità direzione di struttura di particolare rilievo

Il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN non prevede posizioni di strutture tecniche e scientifiche particolarmente rilevanti a livello nazionale; pertanto, il presente accordo non disciplina l'attribuzione di tali posizioni né la corresponsione delle relative indennità.

## Articolo 4 Indennità di responsabilità professionale

Il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN e le altre disposizioni organizzative e gestionali dell'Ispettorato non prevedono incarichi di responsabilità professionale che richiedono l'iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali; pertanto il presente accordo non disciplina l'attribuzione al personale ricercatore e tecnologo di tali incarichi, né la corresponsione della relativa indennità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001.

## Articolo 5 Indennità specifiche

2



Fino alla stipula di specifico accordo con le OO.SS, continuano ad essere erogate al personale appartenente ai livelli I-III, con le modalità attuative attualmente applicate, le seguenti indennità:

- *indennità di rischio da radiazioni* di cui all'articolo 47 del CCNL 21.2.2002 biennio 1998-1999 nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D.lgs. n.101/2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- *indennità di reperibilità* per il personale inserito nei turni di reperibilità per emergenze nucleari e radiologiche, per la quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla determina del Direttore ISIN n.29 del 31 gennaio 2019, che recepisce l' "Accordo sulle modalità di attuazione – Servizio in reperibilità e correlate indennità" sottoscritto tra ISPRA e OO.SS. in data 18 gennaio 2017, tenuto conto dei vincoli di spesa e correlate esigenze di risparmio.

### **Articolo 6**

#### **Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche**

Al personale continua ad essere attribuita l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche, prevista dall'articolo 22 del DPR 171/91, in base alle disposizioni vigenti dell'ISIN. Tale indennità, finanziata dal bilancio dell'Istituto, è corrisposta per tutta la durata dell'incarico e cessa al termine del medesimo.

### **Articolo 7**

#### **Disposizioni finali**

Con riferimento alle indennità oggetto del presente accordo si stabilisce che per il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità sarà riparametrata in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.

**ISIN**

**OO.SS.**

**DIRETTORE**

**FLC CGIL**

**CISL SCUOLA**

**FED.UIL SCUOLA RUA**

**FED GILDA UNAMS**

**SNALS CONFESAL**

**RSU**

**RSU**

**RSU**

# Allegato 1

DISTRIBUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2021 - Livelli I-III					
					in porto
	<b>Fondo accessorio 2020</b>				<b>119.520,96</b>
A1	Indennità oneri specifici		Unità	importo mensile	
		liv.I	2	270,00	7.020,00
		liv.II	8	260,00	27.040,00
		liv.III	24	250,00	78.000,00
	<b>TOTALE</b>		<b>34</b>		<b>112.060,00</b>
A2	A1) - Indennità oneri specifici (incremento 2019)		Mensilità	importo mensile	
		liv.I	26	70,36	1.829,36
		liv.II	104	22,90	2.381,60
	<b>TOTALE</b>		<b>130</b>		<b>4.210,96</b>
B	Indennità di direzione di struttura di particolare rilievo				-
C	Indennità di responsabilità professionale				-
D	Indennità di rischio da radiazioni				-
E	Indennità di reperibilità				-
F	Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche				-
<b>Totale fondo anno 2021</b>					<b>116.270,96</b>

do  
 h  
 NB  
 H  
 Jce



**ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA  
RADIOPROTEZIONE – ISIN**

**ACCORDO DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO  
ACCESSORIO DEL PERSONALE ISIN DEI LIVELLI IV – VIII  
ANNO 2021**

Il giorno 6 maggio 2022 in modalità mista (in presenza e da remoto), si è tenuta la riunione sindacale con all'ordine del giorno l'accordo per la distribuzione del trattamento economico del personale dei livelli IV-VIII.

Per ISIN è presente il Direttore avv. Maurizio Pernice e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce.

**PREMESSO CHE**

- per effetto di un accordo preliminare con le OO.SS. definitivamente ratificato in data 21 novembre 2019, l'ISIN si è impegnato a mantenere i trattamenti economici in godimento al 01/01/2019 e tutte le indennità godute dal contingente di personale livello IV-VIII transitato in ISIN, collocato nel CCNL Istruzione e Ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 8, della norma istitutiva dell'Ispettorato, alla data del 31 dicembre 2018;
- la relazione illustrativa al presente accordo ha quantificato in € **359.428,80** il fondo per il trattamento accessorio 2021 per il personale di livello IV-VIII (allegato 1) ;
- il Collegio dei revisori dei conti di ISIN con verbale del 15 marzo 2022 ha attestato la compatibilità dei costi del fondo per il trattamento accessorio nell'importo complessivo sopra descritto ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001.

**CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio**

Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISIN a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV – VIII del CCNL Comparto Istruzione e ricerca.

**Articolo 2**

**Distribuzione delle risorse trattamento economico accessorio**

1



Le risorse del fondo accessorio 2021 quantificate complessivamente in € 359.428,80 (Allegato 1) sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:

**a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario**

Nell'anno 2021 la spesa per tali prestazioni è quantificata in € 21.005,21 importo comprensivo delle deroghe al tetto individuale massimo di 200 ore annue di lavoro straordinario.

**b) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità**

Detto fondo è destinato a remunerare:

*1) indennità di maneggio valori e per il consegnatario dei beni inventariabili e di magazzino*

È attribuita al personale cui è affidato il Servizio di cassa economale ai sensi dell'art.39 del Regolamento di contabilità dell'Ispettorato e di consegnatario dei beni inventariabili e di magazzino. È corrisposta a 2 dipendenti nella misura di 100 euro mensili per ciascuno.

*2) indennità di coordinamento strutture*

L'importo iscritto nell'accordo corrisponde a n.4 posizioni di responsabilità di Sezione previste nell'ambito dalla nuova struttura organizzativa approvata con delibera n. 5 del 22 febbraio 2021; la quantificazione è pari ad un importo mensile di 170 € per 12 mensilità. L'indennità viene prevista per tutta la durata dell'incarico e cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico che ne ha motivato l'attribuzione.

*3) indennità di reperibilità*


E' attribuita a n.3 dipendenti che prestano il servizio di reperibilità al fine di fronteggiare specifiche emergenze, considerando in tale ambito anche l'indennità di reperibilità nucleare prevista dal Decreto Legislativo 230/95 e s.m.i.

**c) Fondo per l'indennità di Ente**

Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata al pagamento delle *indennità di ente annuale e di ente mensile* secondo gli importi riportati nella tabella allegata.

**d) Fondo progressioni economiche articolo 53 CCNL 2001-2002**

Il fondo è finalizzato a remunerare le progressioni economiche (gradoni) di cui all'articolo 53 del CCNL del 21 febbraio 2002 per € 21.567,78 con riferimento alle posizioni consolidate alla data del 31 dicembre 2018 e riferite al personale dei livelli IV-VIII di ISPRA transitato in ISIN, per € 3.594,63 a remunerare altre 3 progressioni economiche maturate negli esercizi 2019 e 2020 e corrisposte a partire dall'1 gennaio 2021.



### **e) Fondo per la produttività collettiva e individuale**

L'importo del fondo produttività di € **27.784,31** viene erogato:

- a) per € *24.784,31*, in proporzione alla determinazione dell'indennità annuale di cui all'articolo 44, comma 1, del CCNL del 7 ottobre 1996;
- b) per € *3.000,00* attraverso una valutazione della prestazione individuale dell'anno 2021 e, per il personale responsabile di sezione, sulla base dei risultati in termini di performance individuale e organizzativa conseguiti rispetto agli obiettivi inseriti nelle schede di assegnazione degli obiettivi sottoscritte nel corso del 2021.

L'individuazione dei criteri per la quota di cui alla lettera b) sarà oggetto di specifico accordo ai sensi dell'articolo 68, comma 4, lettera c) del CCNL ricerca 2016-2018 e terrà conto di quanto disposto dall'articolo 20 del medesimo CCNL in materia di differenziazione dei premi individuali.

L'attribuzione della produttività collettiva e individuale prevede un numero minimo di giornate di partecipazione effettiva all'attività, pari ad almeno 40 giorni nell'anno di riferimento, al di sotto dei quali non viene corrisposta alcuna incentivazione.

L'importo della produttività collettiva da corrispondere al personale potrà essere alimentato dalle risorse non distribuite con riferimento ai restanti istituti di cui al presente accordo ed essere incrementato di un'ulteriore quota sulla base dei contenuti dell'accordo di distribuzione delle risorse derivate da buoni pasto non erogati e da prestazioni di lavoro straordinario non effettuato nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020.


### **Art. 3 Risorse residue**

Le eventuali economie conseguite in sede di distribuzione delle risorse nell'ambito di uno degli istituti del presente accordo, confluiranno nella quota destinata alla corresponsione della produttività collettiva di cui alla voce e)

### **Art. 4 Disposizioni finali**

Le parti concordano la distribuzione economica dei Fondi per il trattamento accessorio dei livelli IV-VIII per l'anno 2021, di cui al presente accordo, così come descritta nella tabella allegato 1.

Con riferimento alle indennità oggetto del presente accordo si stabilisce che per il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.



Si prevede l'erogazione della produttività collettiva di cui alla lettera e) del presente accordo **entro il 30 giugno 2022.**

Le parti convengono, altresì, sulla durata annuale del presente accordo dandosi atto che, in tal modo, a partire dal prossimo contratto potrà realizzarsi la durata triennale secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2016-2018.

**ISIN**

**OO.SS.**

**DIRETTORE**

**FLC CGIL**

**CISL SCUOLA**

**FED.UIL SCUOLA RUA**

**FED GILDA UNAMS**

**SNALS CONFSAL**

**RSU**

**RSU**

**RSU**

# Allegato 1

DISTRIBUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2021- Livelli IV-VIII					
					importo
	Fondo accessorio 2021				359.428,80
	Risorse non utilizzate fondo anno precedente				0,00
	<b>Totale fondo anno 2021</b>				<b>359.428,80</b>
A	Straordinario				21.005,21
B	Indennità varie			importomensile previsto	
B1	indennità di maneggio valori e consegnatari	2,00		100,00	2.400,00
B2	indennità di coordinamento strutture	4,00		170,00	8.160,00
B3	indennità di reperibilità				1.925,52
B	<b>totale indennità varie</b>				<b>12.485,52</b>
C	Indennità di Ente				
C1	indennità di Ente annuale		numero	importo annuo	
		liv.V III			0,00
		liv.V II	3	2.615,15	7.845,45
		liv.VI	5	3.140,32	15.701,60
		liv.V	6	3.636,61	21.819,66
		liv.IV	10	3.918,78	39.187,80
	<b>Totale</b>		24		<b>84.554,51</b>
C2	indennità di Ente mensile		mensilità	importo mensile	
		liv.IX			0,00
		liv.V III			0,00
		liv.V II	36	514,06	18.506,16
		liv.VI	60	568,83	34.129,80
		liv.V	72	659,84	47.508,48
		liv.IV	120	735,77	88.292,40
	<b>Totale</b>		288		<b>188.436,84</b>
C	<b>Totale</b>				<b>272.991,35</b>
D1	Finanziamento art.53 ante ISIN				21.567,78
D2	Finanziamento art.53 anni 2019-2021				3.594,63
E	Produttività collettive anno 2021				24.784,31
E2	Produttività individuale anno 2021				3.000,00
<b>Totale fondo disponibile anno 2021</b>					<b>359.428,80</b>



**ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE  
- ISIN**

**ACCORDO DISTRIBUZIONE RISORSE DERIVATE DA BUONI PASTO NON EROGATI  
E DA PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NON EFFETTUATE NEL 2020, AI  
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 870 DELLA LEGGE N. 178/2020.**

Il giorno 6 maggio 2022 in modalità mista (in presenza e da remoto), si è tenuta la riunione sindacale con all'ordine del giorno l'accordo per la distribuzione del trattamento economico accessorio del personale ISIN dei livelli I-VIII con risorse derivate da buoni pasto non erogati e da prestazioni di lavoro straordinario non effettuato nel 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020.

Per ISIN è presente il Direttore avv. Maurizio Pernice e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce.

**PREMESSO CHE**

- l'art. 23 comma 2 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, dispone che, *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;
- l'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che *“In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo”*;

*F. h. do* ~~*AS*~~ *AS* *h* *h*

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - n. 11 del 9 aprile 2021, ha fornito indicazioni sulle modalità di calcolo dei predetti risparmi;
- le economie realizzate, sulla base della metodologia di calcolo della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.11/2021, per le prestazioni di lavoro straordinario del personale di livello IV-VIII dell'Ispettorato non effettuate nel corso del 2020 ammontano a € 32.363,24;
- le economie per la mancata fruizione dei buoni pasto, sulla base della metodologia di calcolo della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.11/2021, da parte del personale di livello I-VIII dell'Ispettorato per l'anno 2020 in lavoro agile, sono quantificate in un totale di € 62.274,59;
- l'importo complessivo delle economie (al netto delle economie realizzate per la mancata fruizione dei buoni pasto da parte del personale dirigente dell'Ispettorato per l'anno 2020 in lavoro agile) pari a € 94.637,83 è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ispettorato nella seduta del 15/3/2022, come risulta dal verbale n. 1/2022;
- l'articolo 68, comma 4, lettera c) del CCNL relativo al triennio 2016-2018 demanda alla contrattazione collettiva integrativa i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- l'articolo 68, comma 4, lettera j) del CCNL relativo al triennio 2016-2018 demanda alla contrattazione collettiva integrativa la fissazione dei criteri generali per l'attivazione dei piani di welfare integrativo;
- l'articolo 96, comma 1, lettera a), del CCNL relativo al triennio 2016-2018, prevede che gli enti disciplinino, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti tra i quali iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
- occorre distribuire i risparmi ai dipendenti che abbiano svolto attività lavorativa presso l'ente (esclusi i comandati, fuori ruolo, e il personale in aspettativa non retribuita), durante il periodo di riferimento 9 marzo - 31 dicembre 2020, proporzionalmente alla durata giuridica del rapporto di lavoro nel periodo considerato;
- l'articolo 96, comma 1, lettera e), del CCNL relativo al triennio 2016-2018, prevede che gli enti disciplinino, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti tra i quali le polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;

A series of handwritten signatures in blue ink, including a large 'F. h.', a signature with '20' and '15/3' above it, 'WB', a signature with 'h' above it, and a signature with 'MK' above it.

- in data odierna è stato sottoscritto l'accordo di distribuzione per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV- VIII per l'anno 2021 e in particolare i criteri di attribuzione della quota di produttività collettiva.

### CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

L'importo delle economie di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 afferenti il personale dipendente di ruolo appartenente ai livelli I-VIII è pari a € **94.637,83**.

#### Articolo 2

L'importo di € **94.637,83**, viene distribuito sulla base della seguente ripartizione:

- a) per € **69.600,00** mediante un contributo una tantum di € *1.200,00* a tutto il personale di livello I-VIII (n.58 unità) a sostegno del reddito familiare ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera a) del CCNL della ricerca 2016-2018; il contributo sarà liquidato ai dipendenti che abbiano svolto attività lavorativa presso l'Ente (esclusi i comandati, fuori ruolo, e il personale in aspettativa non retribuita), durante il periodo di riferimento *9 marzo - 31 dicembre 2020*, proporzionalmente alla durata giuridica del rapporto di lavoro nel periodo considerate;
- b) per € **19.337,83** ad integrazione, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera e), del CCNL della ricerca 2016 -2018 dell'importo del premio annuale corrisposto dall'Amministrazione per la polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale con riferimento al periodo *1 luglio 2022 – 30 giugno 2023* e relativamente al personale di livello I-VIII;
- c) per € **5.700,00** quale integrazione della quota di produttività collettiva del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-VIII da erogare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e sulla base dei criteri individuati in sede di sottoscrizione dell'accordo con le OO.SS.

Al contributo di cui alla lettera a) sarà applicato il regime fiscale della tassazione separata

#### Articolo 3

Entro il **30 giugno 2022** sono previsti:

- a) l'erogazione del contributo di cui all'articolo 2, lettera a), ai dipendenti aventi diritto sulla base di



quanto

riportato nelle premesse del presente accordo.

b) l'erogazione dell'importo di cui all'articolo 2, lettera c) al personale avente diritto sulla base di quanto riportato nell'accordo per la distribuzione della produttività collettiva del fondo 2021 per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-VIII

L'importo di cui all'articolo 2, lettera b) integrerà le risorse destinate al fondo per il finanziamento dei benefici socio-assistenziali di cui all'articolo 96 del CCNL 2016-2018 per l'anno 2022 e sarà erogato dall'Amministrazione in sede di rinnovo della polizza sanitaria integrativa con riferimento al periodo *1 luglio 2022 – 30 giugno 2023*

**ISIN**

**OO.SS.**

**DIRETTORE**

**FLC CGIL**

**CISL SCUOLA**

**FED.UIL SCUOLA RU**

**FED GILDA UNAMS**

**SNALS CONFSAL**

**RSU**

**RSU**

**RSU**